



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

PEC

Roma, 29 marzo 2024

AI SIGG.RI SINDACI, VICE SINDACI, COMMISSARI
STRAORDINARI E RESPONSABILI DEGLI UFFICIALI
ELETTORALI DEI COMUNI DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

- LORO SEDI -

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI E
SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI

- LORO SEDI -

CIRCOLARE N. 13/2024

Oggetto: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'8 e 9 giugno 2024. Elenco elettori italiani che votano presso le sezioni elettorali istituite negli altri Paesi dell'Unione europea. Adempimenti connessi al voto in UE.

Nel fare seguito alla circolare n. 8 del 1° marzo scorso, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, con circolare n. 25 del 28 marzo 2024 ha impartito ulteriori istruzioni in ordine all'aggiornamento dell'elenco elettori che votano negli appositi seggi istituiti in altro Stato UE per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché su vari adempimenti connessi di competenza dei Comuni.

1) Formazione dell'elenco provvisorio degli elettori che votano negli appositi seggi istituiti in altro Stato UE per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Ai fini della formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti negli altri Stati dell'Unione europea, il Ministero dell'Interno ha già provveduto a confrontare in via informatica i dati dell'Aire centrale con quelli risultanti dagli archivi

pec: elettorale.prefrm@pec.interno.it – email: elettorale.pref_roma@interno.it



Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

consolari, comprendendo nell'elenco sia i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente nell'Aire e negli archivi consolari, sia coloro che risultano iscritti solo nell'Aire centrale.

Come di consueto, per le posizioni contenute in entrambi gli archivi - con la corrispondenza del nome, cognome e data di nascita - in analogia a quanto prevede l'art. 5, comma 7, del D.P.R. 2 aprile 2003 n. 104, sono stati acquisiti i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli archivi consolari.

Successivamente alla formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti in altri Stati dell'Unione europea, la Direzione Centrale dello stesso Ministero, ha, altresì provveduto alla predisposizione informatica dell'**elenco provvisorio** dei residenti in altro Stato UE **aventi diritto al voto, che verrà successivamente trasmesso al Ministero degli Affari Esteri in data 17 aprile 2024** ai fini dell'assegnazione, per ciascun elettore, della sezione elettorale istituita nello Stato UE di residenza.

Da tale elenco sono escluse:

- a) le posizioni dei minorenni alla data del 9 giugno p.v.;
- b) le posizioni di quanti sono privi dell'elettorato attivo o, comunque, non iscritti nelle liste elettorali alla luce degli aggiornamenti trasmessi in via informatica dai comuni entro lo scorso 31 dicembre, sulla base delle indicazioni fornite con circolare n. **67 del 16 novembre 2023**; non si è, quindi, tenuto conto di eventuali ulteriori aggiornamenti di provenienza comunale, comunicati successivamente alla predetta data del 31 dicembre u.s.. Sarà, tuttavia, possibile, da parte dei comuni, segnalare per il necessario inserimento in elenco elettori coloro che - nell'elenco aggiornato dei cittadini residenti in altro Stato UE - siano stati erroneamente classificati con "perdita del diritto all'elettorato attivo" o per i quali non è presente nessuna indicazione dello stato di elettore;
- c) le posizioni incomplete, nonché quelle escluse in attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 2002 n. 104;
- d) le posizioni di elettori residenti nei territori di cui all'elenco allegato alla presente, nei quali, in base al principio di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 1994 n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994 n. 483, non si istituiscono sezioni elettorali; agli elettori residenti in tali territori, quindi, deve essere spedita a cura del comune la cartolina avviso (Modello A, di cui si dirà di seguito), ai sensi dell'art. 50 della legge 24 gennaio 1979 n. 18, per il possibile rientro in Italia per il voto.

2) Controllo dell'elenco provvisorio degli elettori: adempimenti dei comuni



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

Ai fini del doveroso controllo da parte dell'ufficio comunale, l'elenco provvisorio degli elettori italiani nell'Unione europea è disponibile - per gli utenti comunali autorizzati da questo Ufficio - sul portale "DAIT Servizi" all'indirizzo <https://daitweb.interno.gov.it>, nell'applicazione "Elettori Estero".

L'elenco provvisorio degli elettori italiani nell'Unione europea comprende:

- gli elettori italiani residenti in altro Stato UE iscritti all'AIRE;
- gli elettori italiani temporaneamente presenti nell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 408 del 1994, convertito dalla legge n. 483/94.

Con specifico riferimento ai suddetti elettori temporaneamente in UE, i nominativi di coloro che hanno presentato domanda tramite i consolati competenti sono stati trasmessi alla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale. Non risulta possibile per i comuni trasmettere, tramite la sezione "Gestione Temporanei" dell'applicativo "Elettori Estero", eventuali domande degli elettori temporaneamente in UE pervenute direttamente ai comuni stessi; in tal caso, qualora le suddette domande siano state ricevute entro il termine di legge del **21 marzo**, le stesse dovranno essere trasmesse alla sede consolare di competenza ai fini dell'ammissione consolare al voto, con conseguente annotazione sulle liste sezionali in Italia.

Più in generale, si ritiene doveroso sottolineare **l'assoluta importanza che ogni comune effettui il controllo del predetto elenco provvisorio degli elettori che votano negli altri Stati dell'Unione europea**, anche ai fini delle cancellazioni di tutte quelle persone presenti in elenco elettori che, per qualunque motivo, hanno perso il diritto di voto o che risultano deceduti o rimpatriati. **Ciò, al fine di evitare che il Ministero dell'interno** – tenuto a spedire a tali elettori i certificati elettorali, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 408/94 – **invii i certificati stessi a persone che non godono del diritto di voto.**

Sarà a disposizione una apposita tabella di motivazioni di stralcio.

Deve rammentarsi sia l'esigenza di controllare con particolare cura le posizioni degli elettori temporaneamente all'estero (come detto, comunicate dal Ministero degli Affari Esteri), verificando anche eventuali omonimie con gli elettori residenti, sia la necessità di stralciare le posizioni di elettori che, dopo verifiche sull'effettivo recapito all'estero, risultano essere residenti nei territori di cui all'elenco allegato.

Come già preannunciato nella circolare n. 8/2024, i Comuni - utilizzando le funzioni della sezione "Stralci Elettori Europee" – potranno segnalare entro il **15 aprile**



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

p.v., per l'inserimento in elenco elettori, le posizioni di coloro che ne sono stati illegittimamente esclusi perchè originariamente classificati con "perdita del diritto all'elettorato attivo" o per l'assenza dell'indicazione dello stato di elettore.

Entro il successivo **8 maggio** (anziché 12 maggio a parziale verifica di quanto indicato nella sunnominata circolare n. 8/2024), nella stessa sezione potranno essere "stralciate" le posizioni da escludere dall'elenco elettori.

Per informazioni, è consultabile l'apposito manuale, disponibile nella sezione "Documentazione".

Le cancellazioni non comunicate per qualunque motivo con la procedura suindicata entro il suddetto termine dell'**8 maggio** dovranno essere segnalate alla sede consolare di competenza con le medesime modalità di seguito indicate per le segnalazioni di nuove iscrizioni.

o o o

Per l'accesso all'applicazione, è necessario che i comuni, ove non abbiano già provveduto, segnalino alla scrivente Prefettura i nominativi del personale autorizzato all'utilizzo inviando una pec ad elettorale.prefrm@pec.interno.it.

Per eventuali difficoltà in fase di autenticazione, gli incaricati comunali dovranno rivolgersi ai seguenti indirizzi e-mail: elettoraleced.pref_roma@interno.it o elettorale.pref_roma@interno.it.

Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica, i comuni potranno contattare il SIECC (Servizi Informatici Elettorali, Contabilità e Contratti) della Direzione Centrale del Ministero dell'Interno – Servizi Elettorali, all'indirizzo e-mail sie.elettoriestero@interno.it.

Per problemi di natura amministrativa, i comuni dovranno contattare quest'Ufficio elettorale al succitato indirizzo elettorale.pref_roma@interno.it.

o o o

Si richiama, inoltre, l'attenzione sull'importanza degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 408/94; tale disposizione stabilisce che tutti gli elettori italiani, iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detto elenco pur avendo diritto al voto nelle apposite sezioni istituite negli altri Stati UE, devono essere immediatamente segnalati dal comune di iscrizione al Consolato competente, che provvederà alla conseguente ammissione al voto e all'inclusione dell'elettore nell'apposito elenco aggiunto.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
 Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

Nelle predette segnalazioni, per ogni nuovo iscritto dovranno essere comunicati i seguenti dati: nome, cognome, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove/cognome dell'unito civilmente, luogo e data di nascita, sesso, stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione Aire. E' fondamentale, per garantire il diritto di voto, che le segnalazioni comunali di nuove iscrizioni vengano fatte quanto prima, al fine di permettere agli uffici consolari di procedere alla suddetta ammissione al voto.

Tutte le suddette comunicazioni devono essere effettuate, ove possibile, via pec alle sedi consolari di competenza i cui indirizzi sono riportati nel prospetto che si allega (All. 1).

Tali indirizzi torneranno utili ai Comuni anche per corrispondere con la massima tempestività ad eventuali richieste consolari - possibili anche negli ultimi giorni prima delle votazioni - di assenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, ai fini dell'ammissione al voto all'estero tramite attestazione del capo dell'ufficio consolare, con conseguente annotazione sulle liste sezionali in Italia.

Deve segnalarsi che la tempestività nell'adempiere a tali delicate incombenze risulta assolutamente fondamentale per garantire l'esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all'estero.

Le operazioni di cancellazione e di iscrizione nelle liste elettorali a seguito di trasferimento di elettori dall'Aire di un comune ad un altro non dovranno in ogni caso essere comunicate ai Consolati. Sarà, viceversa, cura del comune di emigrazione comunicare tale trasferimento attraverso l'applicazione di cui trattasi, informandone, comunque, anche il comune di immigrazione. La Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno aggiornerà la posizione stessa in elenco elettori in caso di cambio di circoscrizione elettorale, ai fini della corretta emissione del certificato elettorale.

3) Cartoline avviso

Per le cartoline avviso, l'Istituto Poligrafico dello Stato provvederà alla fornitura dei modelli i quali, a cura dei comuni di iscrizione elettorale, devono essere inviati, entro il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 50, primo comma, della legge n. 18/79), agli elettori all'estero con il mezzo postale più rapido. Le cartoline avviso recano notizia della data e dell'orario di votazione in Italia per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, ove si terranno, per le concomitanti elezioni amministrative, e sono state predisposte in tre differenti modelli:

- **cartolina avviso Modello A**, da inviare agli elettori residenti:
 - in uno Stato che non è membro dell'Unione europea;



Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

- nei territori sottoposti alla sovranità di Stati membri dell'Unione europea (nei quali non vengono istituite sezioni elettorali), riportati nell'elenco allegato alla presente circolare;
- **cartolina avviso Modello B**, da inviare agli elettori residenti in altro Stato membro dell'Unione europea che, sebbene ammessi a votare in una sezione elettorale istituita nello Stato UE di residenza dalla Autorità diplomatico-consolare, sono iscritti all'AIRE di un Comune nel quale si svolgono le elezioni amministrative. La cartolina avviso contiene l'avvertenza che, qualora l'elettore intenda tornare in Italia per votare per le elezioni amministrative, può comunicare al Sindaco, **entro venerdì 7 giugno**, tale sua intenzione di votare in Italia anche per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (purchè ovviamente non abbia già votato nelle anzidette sezioni elettorali istituite nello Stato UE di residenza);
- **cartolina avviso Modello C**, da inviare agli elettori che non essendo residenti in Stato membri dell'Unione europea ma risultando al comune come temporaneamente domiciliati in uno di tali Stati membri non sono stati ivi ammessi a votare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, non avendo presentato apposita domanda entro l'80° giorno antecedente la data di votazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 408/1994.

Le cartoline avviso saranno distribuite ai comuni nel numero degli elettori di ciascuna delle predette categorie, con le maggiorazioni richieste all'occorrenza dalle SS.LL..

Il quantitativo residuo sarà conservato dalla scrivente Prefettura a titolo di scorta.

4) Certificati elettorali

Tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come già detto, la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno, provvederà alla compilazione e spedizione dei certificati elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, destinati:

1. agli elettori italiani residenti in altri Stati membri dell'Unione europea i quali, **se non risultano aver optato per il voto per i candidati dello Stato di residenza**, sono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori che votano per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, presso le sezioni elettorali istituite dall'Autorità diplomatico-consolare italiana nello Stato UE di residenza, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 408/1994;
2. agli elettori italiani temporaneamente presenti in altro Stato dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, che, entro il suddetto termine del **21 marzo 2024**, hanno presentato tempestiva domanda per votare per l'elezione



Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, presso le sezioni elettorali istituite dall'Autorità diplomatico-consolare italiana nello Stato UE dove si trovano temporaneamente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 408/1994;

3. Lo stesso Dicastero si riserva di trasmettere, appena disponibili a seguito delle comunicazioni che perverranno allo stesso da tutti gli altri Stati membri UE, i **nominativi degli elettori italiani ivi residenti che hanno optato per il voto per i candidati al Parlamento europeo dello Stato UE di residenza.**

Dei suddetti optanti, verranno anche segnalati nell'applicativo i nominativi di coloro la cui opzione di voto per i candidati dello Stato UE di residenza è stata comunicata dal suddetto Stato dopo l'invio del certificato elettorale da parte della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno; tali cittadini non potranno comunque esercitare il voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, facendone annotazione sulle liste sezionali.

5) Adempimenti per gli elettori italiani residenti o temporaneamente presenti in altro Stato UE che si trovino in Italia alla data dell'8 e 9 giugno

Si ritiene, comunque, opportuno richiamare sin d'ora l'attenzione delle SS.LL. sul disposto dell'art. 38 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in base al quale gli elettori aventi diritto a votare in altro Stato UE (ivi residenti o temporanei) purchè non abbiano già votato nelle sezioni elettorali ivi istituite dall'Autorità diplomatico-consolare italiana e non siano optanti per il voto per i candidati dello Stato UE di residenza – se rimpatriano possono esprimere il voto presso la sezione elettorale del comune nelle cui liste sono iscritti, previa comunicazione al rispettivo sindaco, da effettuarsi entro il giorno precedente la votazione, cioè entro il **7 giugno 2024**.

Ai sensi dell'art. 38, secondo comma, della legge n. 18/1979, il Sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale (in precedenza, come detto, spedito all'elettore dal Ministero dell'Interno), che deve essere esibito dall'elettore stesso al comune completo di talloncino di controllo, dimostrando in tal modo la mancata espressione del voto nelle sezioni elettorali istituite nel predetto Stato UE.

Nel caso in cui l'elettore residente o temporaneo in altro Stato UE non sia in possesso del certificato elettorale, i sindaci dei comuni in cui si svolge solo l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, previa dichiarazione scritta dell'elettore di non aver già esercitato (o che non eserciterà) il diritto di voto nel predetto Stato UE e di non aver mai ricevuto, o di aver smarrito, il certificato elettorale, provvederanno al rilascio della tessera elettorale ove non già provveduto, e informeranno il presidente della sezione dove è iscritto l'elettore che quest'ultimo ha diritto di manifestare il proprio voto per l'elezione del Parlamento europeo.



Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

Nei comuni in cui l'8 e il 9 giugno prossimi si svolgeranno contemporaneamente anche le elezioni amministrative, i sindaci, oltre a provvedere al rilascio della tessera elettorale agli elettori che rimpatriano, ove non già provveduto, segnaleranno al presidente della sezione elettorale dove è iscritto l'elettore, per quale tipo di consultazione quest'ultimo potrà manifestare il proprio voto (ad esempio, se ha esercitato opzione di voto per l'elezione dei parlamentari europei dello Stato UE di residenza, non potrà votare in Italia per le europee, ma potrà esercitare il diritto di voto alle elezioni amministrative che si svolgono nel comune).

Dell'avvenuta richiesta di espressione del voto in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dell'elettore residente o temporaneo in altro Stato UE, il sindaco dovrà darne notizia tramite PEC al relativo Consolato.

6) Annotazioni sulle liste sezionali

Al fine di agevolare gli adempimenti dei presidenti degli uffici elettorali di sezione nel territorio nazionale, si segnala l'opportunità di apportare, come di consueto, per tutti gli elettori residenti in altro Paese dell'Unione europea (fatta eccezione per quelli residenti nei territori indicati nell'elenco allegato), nonché per tutti gli elettori temporaneamente in altro Stato UE che hanno presentato la domanda di votare nei seggi ivi istituiti, una **apposita annotazione** sulle liste sezionali destinate agli uffici sezionali stessi, che indichi il diritto di voto all'estero per le elezioni europee, non conteggiando, ovviamente, tali elettori tra quelli della sezione per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Resta inteso che, nei comuni in cui si svolgono solo le elezioni europee, gli elettori che votano nei seggi UE potranno, ove tecnicamente possibile, essere depennati informaticamente dall'esemplare delle liste sezionali da destinare ai seggi.

7) Scambio di informazioni per la verifica del requisito di eleggibilità di chi si candida nello Stato UE di residenza diverso da quello di sua cittadinanza

Per quanto attiene all'applicazione del decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11 di attuazione della direttiva 2013/1/UE - sullo scambio di informazioni tra Paesi membri ai fini della verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo per i cittadini dell'Unione che si candidano nello Stato membro di residenza diverso da quello di propria cittadinanza - si richiama integralmente il contenuto della circolare di questo Ufficio n. 9 del 4 marzo 2014 di cui si allega copia.

In particolare, l'eventuale richiesta al comune di informazioni urgenti formulata dal referente per l'Italia, designato con decreto del Ministro dell'interno, verrà inviata all'indirizzo di PEC del comune indicato nel sito www.indicepa.gov.it (indirizzo che, quindi, dovrà essere costantemente monitorato).



Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

Appena ricevuta la richiesta, l'ufficiale elettorale del Comune, sulla base sia dei propri atti e di quelli acquisiti a vista presso l'Ufficio del casellario giudiziale – vorrà immediatamente accertare l'insussistenza di cause di incandidabilità ai sensi degli artt. 1 e 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 e che il candidato indicato dal referente per l'Italia abbia (o meno) il possesso in Italia dell'elettorato attivo e passivo a parlamentare europeo, a meno che il candidato stesso non risulti sconosciuto al comune.

Si segnala la necessità di rispettare rigorosamente il termine particolarmente ridotto previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge n. 408/94, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 11/14 e quindi di **corrispondere con pec** all'indirizzo da cui è trasmessa la richiesta **entro e non oltre le quarantotto ore** dalla ricezione della stessa, al fine di consentire al referente per l'Italia di poter informare immediatamente l'omologa Autorità di contatto dello Stato di residenza del candidato.

Le SS.LL. vorranno vigilare con la consueta attenzione, affinché il complesso procedimento in questione si svolga con la massima regolarità e nella più assoluta garanzia dell'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato.

p. IL DIRIGENTE
Vice Prefetto
(Caroli)